

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4479

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORO

Presentata l'11 gennaio 1990

Norme per la soppressione delle Casse di previdenza per gli impiegati nonché viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali, artigiane e cooperative

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, qui presentata, di soppressione delle due Casse di previdenza per gli impiegati e i viaggiatori e piazzisti, dipendenti da aziende industriali, non determina alcun onere a carico dello Stato ma solo sgravi di costi sia per i datori di lavoro che per i lavoratori interessati.

Premesso che l'INPS, unitamente al Servizio sanitario nazionale, eroga varie forme di aiuto ed assistenza ai lavoratori, e che per tutti i dipendenti è prevista la liquidazione, le Casse di cui trattasi — contemplate dai contratti corporativi fascisti, successivamente convalidati *erga omnes*, con forza di legge — si pongono istituzionalmente l'obiettivo di previdenza

e assistenza in caso di disoccupazione e di liquidazione delle quote maturate, peraltro con basso tasso di interesse, a fine vita lavorativa.

Esse sono pertanto, nelle finalità perseguite, veri e propri doppioni. D'altro canto, l'estrema esiguità della quota che viene prelevata ed accantonata, pari a cinquanta lire mensili *pro-capite* a carico del lavoratore e ad una analoga partecipazione del datore di lavoro, priva l'intervento di reale consistenza: in un anno il saldo registra infatti milleduecento lire *pro-capite*, in dieci anni lavorativi dodicimila, in trentacinque anni quarantaduemila lire, più interessi; sottraendo a tale importo le spese (di gestione, per la docu-

mentazione richiesta, ecc.) la quota parte per assistenza e previdenza si riduce praticamente a zero.

A tal riguardo, esemplificativamente, va precisato che le spese per il mantenimento di una di queste Casse superano il 60 per cento circa delle entrate annuali complessive. Senza poi contare, per altro verso, che le Casse in questione operano al di fuori della norma *erga omnes*, risul-

tando inesistenti le commissioni provinciali, pur previste.

Nella riunione del 21 marzo 1989 dell'unica commissione esistente, quella centrale, il consuntivo 1987 ha dovuto registrare il voto contrario della rappresentanza dei lavoratori presente; e sono numerose le strutture categoriali dei datori di lavoro che ne auspicano la soppressione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soppressione delle Casse istituite dalle corporazioni fasciste).

1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, si intendono sopresse le Casse di previdenza gestite dall'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) con sede in Roma, per i dipendenti impiegati nonché viaggiatori e piazzisti, delle aziende industriali, artigiane e cooperative.

ART. 2.

(Contributi prelevati dalle aziende e non versati alle Casse).

1. I contributi per le Casse di cui all'articolo 1, già prelevati ai propri dipendenti da parte delle aziende e non ancora inviati al Fondo gestito dall'INA, sono restituiti ai dipendenti medesimi con la retribuzione immediatamente successiva, comprensiva della quota parte di partecipazione aziendale.

ART. 3.

(Soppressione dei prelievi).

1. Con la stessa decorrenza di cui all'articolo 1 le aziende industriali, artigiane e cooperative, già tenute a prelevare ai propri impiegati e ai viaggiatori e piazzisti i contributi per dette Casse, cessano di operare detto prelievo e di versare la loro partecipazione economica.

ART. 4.

(Commissioni provinciali).

1. Con la medesima decorrenza di cui all'articolo 1 sono sciolte le commissioni

per impiegati o per viaggiatori e piazzisti esistenti nelle province.

2. Le pratiche inevase sono inviate alle rispettive commissioni centrali in Roma.

ART. 5.

(Commissione centrale).

1. Nel caso in cui la commissione centrale dei viaggiatori e piazzisti sia inoperante o incompleta nella sua composizione minima atta a funzionare, le relative documentazioni amministrative e gli atti conseguenti alla chiusura delle Casse sono demandati alla omologa funzionante commissione centrale degli impiegati.

ART. 6.

(Atti conseguenti delle commissioni centrali).

1. È demandato alle commissioni centrali il potere di controllo, sia propositivo che decisionale, su tutti gli atti, anche tecnici ed amministrativi, per la messa in liquidazione delle Casse.

2. Gli atti finali della soppressione delle Casse, in copie originali, sono conservati, rispettivamente, nelle singole sedi centrali delle parti che costituiscono le commissioni centrali stesse, per un minimo di cinque anni.

ART. 7.

(Gestione transitoria).

1. Le attuali commissioni centrali, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 6, gestiscono la messa in liquidazione delle Casse, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per non più di sei mesi.

ART. 8.

(Liquidazione o soppressione delle Casse).

1. Con la medesima decorrenza di cui all'articolo 1, cessano gli storni delle Casse ai fini dell'assistenza e prestiti. Tutti i conti accesi per i singoli lavoratori, ancora in attività, sono rimandati alle aziende presso le quali risultano in forza, che provvedono all'immediata consegna dell'intera quota ricevuta al singolo lavoratore avente diritto. Per i conti ancora accesi ma non rimborsabili tramite azienda, le commissioni centrali disporranno idonei meccanismi, con controllo sugli aventi diritto, per giungere alla finalità di rimborsare ai singoli lavoratori il maturato, di loro spettanza.

2. Le quote non restituite o non restituibili in sei mesi, nonché gli utili di tali Casse, escluse le spese, sono versati all'INPS per il fondo di vecchiaia per i dipendenti.

ART. 9.

(Spese per la gestione della liquidazione delle Casse).

1. Le spese per il funzionamento delle Casse si compensano nel modo previsto dalla istituzione delle Casse stesse: ai soli componenti già facenti parte delle commissioni centrali, e per tutto il tempo previsto per la liquidazione di cui all'articolo 8, sono rimborsate con i fondi di cui al comma 2 del medesimo articolo 8, le spese validamente documentate ed allegare, nei limiti della normalità ed ai fini della sola attività in commissione.

2. Per gli altri componenti, la partecipazione alle riunioni della commissione centrale rimane gratuita.